



Città di Verbania
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26/09/2011
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/04/2012
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2017
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 26/09/2017

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e alle disposizioni dell'art. 4 del D. L. 50 convertito in legge n. 96/2017.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, dall'art. 4 del D.L. 50 convertito in legge n. 96/2017 nonché da quanto previsto dalla L.R. 13/2017.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Verbania. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Verbania, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'art. 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Verbania.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
2. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'imposta non si applica dal 16° giorno per pernottamenti superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni.

Art.6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
 - d) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio, ai soggetti di cui all'art. 8 c. 1, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni

di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7

Riduzioni

1. E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo pari o superiore a 20 persone.
2. Detta riduzione è autocertificata con la dichiarazione di cui all'art. 10 ed il Comune potrà effettuare controlli e verifiche, come previsto all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 8

Responsabile degli obblighi tributari ed agente contabile

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4
 - b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi
 - c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (*qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi*)
 - d) il soggetto che gestisce portali telematici (*qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi*) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del dl 50/2017.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Art. 9

Versamento dell'imposta

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo ai soggetti di cui all'art. 8 c. 1.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta, la fattura o la quietanza emessa dai soggetti di cui all'art. 8 c. 1 a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

Art. 10

Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 8 c. 1 sono tenuti:
 - 1) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
 - 2) a richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta per ciascun soggiorno;
 - 3) a presentare mensilmente al Comune una dichiarazione in via telematica entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento riportante:
 - a) il numero dei pernottamenti di spettanza del mese,
 - b) il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art.6,
 - c) il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione in base al precedente art. 7,
 - d) l'imposta dovuta,
 - e) gli estremi del versamento di cui al successivo punto 5,
 - f) eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
 - 4) a riscuotere l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
 - 5) a versare al Comune di Verbania le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;

- c) tramite procedure telematiche.
- 6) alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
- 7) a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 6, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 11 **Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 10.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art.8 c. 1 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 8 c. 1 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 12 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 10, alle prescritte scadenze, da parte dei responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 8 c. 1, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 10, da parte dei responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 8 c. 1, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 13 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 14

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.